



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Roma, 2 aprile 2010

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0006206

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – invio tramite posta elettronica del prospetto paga da parte del professionista o società “madre” nei gruppi di impresa.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità, per il consulente del lavoro che assiste l'azienda in luogo del datore di lavoro su delega di quest'ultimo, di inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente dell'azienda che assiste, il prospetto di paga. Chiede altresì l'interpellante se, in caso di gruppi di impresa, sia possibile l'invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga delle aziende facenti parte del gruppo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 4/1953 il datore di lavoro è tenuto, all'atto della corresponsione della retribuzione, a consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga. Tale obbligo, secondo quanto espressamente previsto dal Ministero del lavoro nella risposta ad interpello n. 1/2008, può essere assolto dal datore di lavoro mediante l'inoltro del prospetto paga come *file* allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di *password* personale; sempre che, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo stesso lavoratore siano messe a disposizione “*idonee tecnologie ed attrezzature informatiche per la ricezione e stampa del prospetto, posto che i costi relativi alla formazione e consegna dello stesso sono a carico dell'impresa*”. Superando, peraltro, quanto già chiarito nella citata risposta ad interpello, si ritiene possibile per i datori di lavoro privati l'invio del prospetto anche a mezzo posta elettronica non certificata, atteso che il D.Lgs. n. 82/2005 ivi citato trova applicazione nei rapporti con la P.A. e non obbligatoriamente tra privati.

Ciò premesso, va poi ricordato che gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, possono essere svolti, ai sensi dell'art. 1, comma 1,

della L. n. 12/1979, dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro.

Tra gli adempimenti delegabili, compresi nelle materie indicate, non può non rientrare anche la consegna del prospetto di paga dei dipendenti. Inoltre, tenuto conto che il datore può effettuare la consegna del prospetto di paga anche a mezzo di posta elettronica, risulta del tutto plausibile consentire che detta consegna avvenga nelle medesime modalità anche da parte del consulente del lavoro delegato.

Al riguardo va tuttavia precisato che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del proprio dipendente, permane in capo al datore di lavoro. La delega dell'adempimento infatti non consente – salvo casi eccezionali in cui il Legislatore prevede specifiche sanzioni anche in capo al professionista delegato (ad es. in materia di Libro Unico del Lavoro) – lo spogliarsi delle relative responsabilità. In tal senso, peraltro, la prova della avvenuta consegna del prospetto paga ricade sul datore di lavoro; prova che, in assenza di e-mail certificata, sarà evidentemente più difficile fornire.

Per quanto concerne, infine, l'ipotesi di gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti, si ritiene possa adottarsi la medesima soluzione interpretativa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

CC